

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1994-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PATRINI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SULLO, MARTINELLI, NEGRONI, TITOMANLIO VITTORIA, DOSI, REPOSSI, GASPARI, VALIANTE, DE MARZI FERNANDO, GAGLIARDI, MERENDA, TROISI

Presentata il 4 febbraio 1960

Agevolazioni tributarie dirette a favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane

Presentata alla Presidenza il 18 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — I colleghi Sullo ed altri con la proposta n. 1994, al nostro esame, propongono di concedere agevolazioni tributarie dirette a favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e precisamente propongono l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile su una quota pari al 50 per cento del reddito netto dichiarato per la durata di 5 anni e nel limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta.

Il beneficio spetta a quelle imprese artigiane singole od associate le quali, a partire dall'anno dell'entrata in vigore della presente legge e nei 4 anni successivi, investano gli utili conseguiti nella costruzione od ammodernamento di nuovi impianti co-

me all'acquisto di macchinari necessari all'impresa stessa.

La chiara ed argomentata relazione che accompagna la proposta di legge, mi dispensa dal trattare dettagliatamente gli argomenti a favore dell'accoglimento della stessa.

L'esenzione prevista dall'articolo 1, con le modalità e le garanzie per l'Amministrazione finanziaria dettate dall'articolo 2, vuole essere un incentivo per le aziende artigianali singole od associate ad attuare il rammodernamento sia degli impianti che dei macchinari per ridurre lo squilibrio di organizzazione tecnico-produttivistico tra la media e grande azienda industriale e le moltissime e modestissime imprese artigiane.

Esempi di simili sussidi introdotti e dalla legge e dalla prassi per vari settori e zone depresse del paese con considerevoli successi, fanno sperare che aggiungendo per le aziende artigianali alle varie altre forme di aiuto (credito agevolato, contributi parziali) quella contemplata dalla proposta ci si possa attendere un'ulteriore spinta da parte degli artigiani, entro i prossimi 5 anni, a rinnovare i macchinari, a costruire nuovi laboratori o comunque ad apportare sensibili miglioramenti alle attrezzature.

Tale evoluzione è indispensabile, e per favorire un riequilibrio tecnico tra le varie categorie imprenditoriali, e soprattutto, per favorire la evoluzione di tali imprese, per la auspicabile celere evoluzione necessaria per l'attuazione del trattato del M. E. C.

L'articolazione della proposta adatta lo schema già sperimentato per gli imprenditori che operano nel Mezzogiorno alle caratteristiche delle imprese artigiane (legge 29 luglio 1957, n. 634).

La proposta esige che, condizione essenziale per godere del beneficio sia l'iscrizione all'Albo, previsto dalla legge 25 lu-

glio 1956, n. 860; che la esenzione di ricchezza mobile, previsto dalla proposta del 50 per cento per il primo anno e del 70 per cento per i quattro anni successivi, sia, come deliberato dalla Commissione del 50 per cento del reddito dichiarato per tutto il quinquennio, tenuto conto che intervengono frequentemente mutui di favore, e che la richiesta del beneficio sia fatta, da parte dell'Impresa, all'atto della dichiarazione annuale sul reddito con la presentazione, altresì, del progetto e della documentazione delle spese sostenute.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge è un altro pertinente passo, anche se modesto, che testimonia la costante attenzione del Parlamento per le esigenze delle piccole imprese.

Essa viene al nostro esame nel testo deliberato all'unanimità dalla Commissione Finanze e Tesoro e con il pieno consenso del Governo; consenso ed unanimità che il Relatore confida vengano ripetuti dal Governo e dall'Assemblea.

PATRINI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le imprese artigiane iscritte all'Albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, comunque costituite in forma individuale o societaria, le quali, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge e nei quattro anni successivi, investano gli utili conseguiti nella costruzione di nuovi impianti o nell'installazione di macchinari, oppure nella trasformazione, miglioramento o ampliamento di impianti e macchinari già esistenti, destinati all'esercizio della loro attività, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile su una quota pari al 50 per cento del reddito netto dichiarato per l'anno nel quale è avvenuto l'investimento e per i quattro anni successivi, nel limite massimo del 70 per cento della spesa sostenuta.

L'esenzione prevista nel comma precedente si applica anche per ogni altro tributo commisurato al reddito o all'imposta di ricchezza mobile.

ART. 2.

La concessione del beneficio fiscale deve essere espressamente richiesta in sede di dichiarazione annuale, presentando, altresì, il progetto riorganizzativo dell'azienda con la specificazione della spesa già sostenuta e le relative fatture.

Qualora risulti che gli impianti o macchinari non siano stati installati o non siano funzionanti si fa luogo al recupero, entro l'anno 1967, dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico dell'impresa, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Le imprese artigiane iscritte all'Albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, comunque costituite in forma individuale o societaria, le quali, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge e nei quattro anni successivi, investano gli utili conseguiti nella costruzione di nuovi impianti o nell'installazione di macchinari, oppure nella trasformazione, miglioramento o ampliamento di impianti e macchinari già esistenti, destinati all'esercizio della loro attività, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile su una quota pari al 50 per cento del reddito netto dichiarato per l'anno nel quale è avvenuto l'investimento e per i quattro anni successivi, nel limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Qualora risulti che gli impianti o macchinari non siano stati installati o non siano funzionanti si fa luogo al recupero, entro due anni dalla scadenza del termine utile per l'investimento, dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico dell'impresa, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.